Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 luglio 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 giugno 1977, n. **393**.
Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi minori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le misure delle retribuzioni annue lorde spettanti agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile ai sensi del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, sono stabilite come segue, con effetto dal 1° gennaio 1976, per tutte le classi previste dall'articolo 5 del medesimo regio decreto:

incaricati marittimi . . . . L. 1.094.400
delegati di spiaggia . . . . » 842.400

Gli aspiranti alla nomina ad incarico marittimo ed a delegato di spiaggia dovranno essere di età non superiore ai 62 anni.

Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, valutato in lire 48 milioni annui, si provvede, per l'anno finanziario 1976, a carico dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 28 giugno 1977, n. **394**.
Potenziamento dell'attività sportiva universitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso ciascuna università o istituto di istruzione universitaria è istituito un comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.

Art. 2.

Il comitato è composto:

a) dal rettore dell'università o direttore dell'istituto universitario, o da un loro delegato, che assume le funzioni di presidente;

b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni;

d) dal direttore amministrativo dell'università o dell'istituto universitario, o suo delegato, anche in qualità di segretario.

Nei centri in cui abbiano sede più università, i comitati predetti possono essere autorizzati a costituirsi in consorzio.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sarà emanato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento per il funzionamento dei comitati.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il rettore dell'università provvede, con proprio decreto, a promuovere la costituzione del comitato di cui al presente articolo.

Art. 3.

Alle spese relative ai programmi di sviluppo previsti dal precedente articolo 1 si provvede con i fondi stanziati in apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Al relativo onere annuo, valutato in lire 1.200 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1977 mediante riduzione del capitolo 4111 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Per gli anni finanziari successivi al 1977, con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, potrà essere aumentato l'ammontare dell'onere relativo all'attività dei comitati di cui alla presente legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 11 luglio 1977, n. **395**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

I prezzi dei medicinali registrati dal 2 maggio 1975 al 31 maggio 1977 sono sottoposti a revisione secondo il nuovo metodo nella sua prima fase di applicazione.

ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Dal 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi si applica anche in occasione della fissazione del primo prezzo delle specialità medicinali all'atto delle loro registrazioni.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Art. 2-*bis*. — Il presidente del C.I.P. presenta al Parlamento annualmente, e per la prima volta entro il mese di febbraio 1978, una relazione analitica che documenti i risultati della revisione dei prezzi dei medicinali e della determinazione dei prezzi dei medicinali di nuova registrazione, ivi compresa l'incidenza delle singole voci di costo, per specialità aggregate per categoria terapeutica.

All'articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

Il contributo di cui al precedente comma è trattenuto da ogni singolo ente in sede di pagamento delle forniture effettuate dalle farmacie ed è versato trimestralmente all'ENPAF entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre solare.

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-*bis*. — Le imprese farmaceutiche sono tenute a corrispondere agli enti mutualistici gli sconti dovuti sui medicinali forniti agli assistiti dagli enti stessi, fino al 30 settembre 1975, in conformità a quanto previsto integralmente dagli accordi 20 giugno 1973 e 2 ottobre 1975 stipulati tra gli enti mutualistici e le imprese farmaceutiche.

I termini e le modalità per l'estinzione totale dei debiti per gli sconti dovuti, sui medicinali forniti agli assistiti dagli enti mutualistici dal 1° ottobre 1975 al 31 maggio 1977, in base agli estratti conto notificati dall'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici in conformità a quanto previsto dal punto 3 dell'accordo 20 giugno 1973 e dal punto 2 dell'accordo 2 ottobre 1975 stipulati tra gli enti mutualistici e le imprese farmaceutiche, dovranno essere concordati dalle imprese farmaceutiche con gli enti creditori, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Con successivo provvedimento legislativo, si provvederà alla sistemazione, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, del personale assunto dall'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici anteriormente al 1° gennaio 1977 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nelle more dell'emanazione del provvedimento suddetto gli oneri per il personale dell'ufficio di cui al precedente comma, nonché per i residui adempimenti di competenza dell'ufficio stesso, sono posti a carico degli enti mutualistici indicati all'articolo 2 dell'accordo 9 giugno 1973, in proporzione della spesa annua da essi sostenuta per l'assistenza farmaceutica.

L'articolo 7 è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — MORLINO — STAMMATI — ANSELMI — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1977, n. **396**.

Autorizzazione alla fondazione artistica Poldi-Pezzoli, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 396. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, la fondazione artistica Poldi-Pezzoli, in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Caterina Robiati, consistente nei seguenti tre dipinti: Greghetto, « La Maga Circe » di cm 133 × 99; Fra Galgario « Ritratto di giovane » di cm 100 × 80; B. Strozzi « Madonna con Bambino e S. Giovanni » di cm 115 × 80; nonché di un quarto dipinto di sua libera disponibilità, Fra Galgario « Ritratto di Giovane detto l'Allegrezza » di cm 130 × 88, con destinazione al museo « Poldi-Pezzoli ».

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1977
Registro n. 10 *Beni culturali, foglio n.* 86

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1977, n. **397**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo e Nostra Signora del Sacratissimo Rosario di Fatima, in Napoli.

N. 397. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pozzuoli 9 aprile 1967, integrato con tre dichiarazioni datate 30 aprile 1973, 3 giugno 1974 e 25 novembre 1975, relativo all'erezione della parrocchia dello Spirito Santo e Nostra Signora del Sacratissimo Rosario di Fatima, in Napoli-Fuorigrotta.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1977
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 286

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. **398**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Reggio Emilia ad acquistare un immobile.

N. 398. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia viene autorizzata ad acquistare dal Pio istituto Artigianelli, al prezzo di L. 145.000.000, un immobile costituito da un appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato civile per una superficie complessiva di ha 5.03.68, sito in Roncolo di Quattro Castella (Reggio Emilia), e distinto al catasto edilizio urbano alla partita 309, foglio 29 località Ghetto di Roncolo, mappali 2162 sub 1 e 2 e mappale 5967 ed al catasto terreni ai fogli 29 e 30, partite 962/4754 e 1014/964, mappali 2166, 2164, 4415, 2163, 2791, 9385, 9386, 9383, 9382, 9380, 9381, e di destinarlo a sede della istituenda scuola per il commercio estero nonché alla costruzione della sede definitiva del centro di perfezionamento della distribuzione e di un centro congressi.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1977
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 357

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1977.

Integrazione e modificazione al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per l'anno 1977.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario, delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mostre;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1976, di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1977;

Ritenuta l'opportunità di integrare e modificare il predetto calendario ufficiale;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1977 è integrato e modificato come appresso.

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione

Sono iscritte le manifestazioni a carattere internazionale:

MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ALTRI ENTI O COMITATI

Internazionali specializzate

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Milano	XLI Salone internazionale delle calzature, delle concerie e degli articoli per calzature, degli accessori per l'industria calzaturiera e conceria - IX MICAM	10-14 settembre	D.M. 16-4-1977

Esposizioni e mostre d'arte internazionali

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Gualdo Tadino (Perugia) .	XVIII Concorso internazionale della ceramica su tema	25 luglio-31 agosto	D.G.R. 16-12-1976, n. 922

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione

Sono iscritte le manifestazioni a carattere nazionale:

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI E FIERISTICI

Nazionali generali

Roma	XXV Fiera di Roma campionaria nazionale	28 maggio-12 giugno	D.P.R. 3-6-1955, n. 545

Nazionali specializzate

Bari	III Expo musica - Rassegna della musica, strumenti musicali ed alta fedeltà	19-27 marzo	D.P.G.R. 14-1-1977, n. 43
Bari	V Expo camping - Salone nazionale del campeggio, caravanning, case prefabbricate, impianti, attrezzature ed arredamento per ville e giardini	19-27 marzo	Id.
Bari	VII Expo vacanze - Salone nazionale del turismo e del tempo libero	19-27 marzo	Id.
Bari	VI Expo regalo - Salone nazionale del regalo, dell'artigianato, dei giocattoli, del modellismo e dell'hobby	19-27 marzo	Id.
Genova	Tecnomar '77 - Mostra convegno cantieristica navale, costruzioni e attrezzature portuali, comunicazioni marittime, sfruttamento del mare	18-23 settembre	D.G.R. 30-12-1976, n. 6333

MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ALTRI ENTI O COMITATI

Nazionali specializzate

Almenno San Salvatore (Bergamo)	XLII Sagra degli uccelli ed esposizione mercato dei cani da caccia e da pastore bergamasco - Mostra degli articoli attinenti alla caccia	8-14 agosto	D.G.R. 18-1-1977, n. 7260
Avezzano (L'Aquila) . . .	XXVII Mostra della meccanica agraria e dell'artigianato artistico	14-30 maggio	D.G.R. 15-12-1976, n. 7412
Busto Arsizio (Varese) .	III Mostra dell'artigianato artistico e tradizionale	29 ottobre-6 novembre	D.G.R. 18-1-1977, n. 7260
Busto Arsizio (Varese) .	ITALCAMPING 1977	12-20 novembre	Id.
Capri (Napoli)	XI Maremoda Capri - Mostra nazionale dell'abbigliamento da mare e mostra dell'artigianato e degli accessori da mare	8-12 settembre	D.G.R. 11-3-1977, n. 2181
Città di Castello (Perugia)	Mostra dell'artigianato, dell'arredamento e del mobile in stile	4-25 settembre	D.G.R. 16-12-1976, n. 922
Città di Castello (Perugia)	XII Mostra concorso nazionale del cavallo	13 novembre	Id.
Foligno (Perugia)	XI Mostra interregionale dell'artigianato e piccola industria dell'abbigliamento	7-17 maggio	Id.
Gonzaga (Mantova) . . .	Fiera millenaria di Gonzaga	6-12 settembre	D.G.R. 18-1-1977, n. 7260
Lanciano (Chieti)	XVI Fiera nazionale dell'agricoltura	30 marzo-3 aprile	D.G.R. 15-12-1976, n. 7412
L'Aquila	Mostra artigianato artistico	28 agosto-11 settembre	Id.
Milano	IV Expomotor 1977	3-7 marzo	D.G.R. 18-1-1977, n. 7260
Milano	III Salone « Brava fatelo da voi »	5-13 marzo	Id.
Milano	IV Lavastir 1977	18-21 marzo	Id.
Milano	Eurozoo 1977 - Mostra mercato di animali da ornamento e loro accessori	16-21 marzo	Id.
Milano	Star '77 - Salone del tappeto e del tessile di arredamento	21-25 maggio	Id.
Milano	XVII Salone del mobile italiano	24-29 settembre	Id.
Milano	IV Salone della pasticceria	26-31 ottobre	D.G.R. 22-3-1977, n. 8461
Milano	VII Sipral - Salone dei prodotti alimentari	26-31 ottobre	Id.
Milano	II Expo Arredo - Proposte per gli arredi e le attrezzature nelle attività turistiche collettive	26-31 ottobre	Id.

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Milano	I Salone della ristorazione collettiva C.I.R.C.	26-31 ottobre	D.G.R. 22-3-1977, n. 8461
Milano	La mia casa 1977	29 ottobre-6 novembre	D.G.R. 18-1-1977, n. 7260
Milano	Pavriv 1977	24-28 novembre	Id.
Milano	1ª Manutenzione 1977	24-29 novembre	Id.
Monterubiaglio (Terni)	III Rassegna dei vini dell'Italia centrale	6-16 agosto	D.G.R. 16-12-1976, n. 922
Napoli	I & II Macotex - Mostra degli agenti di commercio del tessile e dell'abbigliamento in genere	25-27 marzo 30 settembre-2 ottobre	D.G.R. 11-3-1977, n. 2182
Norcia (Perugia)	XIV Mostra mercato del tartufo nero di Norcia e dei prodotti dell'artigianato e della agricoltura della montagna	17-20 gennaio	D.G.R. 16-12-1976, n. 922
Novegro Linate (Milano)	Italia vacanze 1977	26 marzo-3 aprile	D.G.R. 18-1-1977, n. 7260
Penne (Pescara)	Mostra mercato dell'artigianato	31 luglio-14 agosto	D.G.R. 15-12-1976, n. 7412
Perugia	VIII Mostra nazionale della meccanizzazione agricola collinare	27-31 agosto	D.G.R. 16-12-76, n. 922
Perugia	VII Mostra convegno di numismatica e filatelia	26-27 novembre	Id.
Pescara	II Mostra mercato artigianato artistico e di produzione	1°-20 luglio	D.G.R. 15-12-1976, n. 7412
Reggio Calabria	Moda Sud - Abbigliamento, creazioni confezioni ed accessori	13-23 marzo	D.G.R. 12-7-1976, n. 3733
Reggio Calabria	Florasud - Fiore, attività vivaistica	24 aprile-2 maggio	Id.
Reggio Calabria	Calabro fauna - animali esotici domestici, da ripopolamento	8-11 maggio	Id.
Reggio Calabria	Vacanze - Tempo libero, hobbies	26 maggio-6 giugno	Id.
Reggio Calabria	Artigianato	4-14 settembre	Id.
Reggio Calabria	Mobile ed arredamento della casa	2-10 ottobre	Id.
Reggio Calabria	Caccia, pesca e sports all'aria aperta	3-9 novembre	Id.
Teramo	V Mostra mercato interregionale vini	1°-15 giugno	D.G.R. 15-12-1976 - n. 7412
Todi (Perugia)	Rassegna « Ruolo dell'industria chimica pubblica per il recupero e lo sviluppo dell'artigianato »	1°-30 settembre	D.G.R. 16-12-1976, n. 922
Todi (Perugia)	Rassegna « L'industria per l'agricoltura »	1°-31 maggio	Id.
Torino	Vinincontri	30 aprile-8 maggio	D.G.R. 22-3-1977, n. 93-7528
Torino	II Mostra nazionale dell'alimentazione dolciaria - Miad	12-16 maggio	D.G.R. 21-3-1977, n. 92-7527
Torino	I Salone nazionale dei materiali e delle attrezzature didattiche - Tecnodidattica '77	13-19 giugno	D.G.R. 22-2-1977, n. 44-7008
Torino	Salone dell'oreficeria italiana	4-11 settembre	D.G.R. 21-3-1977, n. 91-7526
Torino	I salone nazionale « Idee Natale '77 »	26 novembre-4 dicembre	D.G.R. 21-3-1977, n. 90-7525
Verona	Euroforesta - I salone biennale della attività forestale	5-9 giugno	D.G.R. 25-1-1977, n. 334

ESPOSIZIONI E MOSTRE D'ARTE

Nazionali

Luogo	Denominazione	Periodo	Provvedimento
Assisi (Perugia)	V Rassegna antiquaria mostra mercato	1° maggio-2 giugno	D.G.R. 16-12-1976, n. 922
Deruta (Perugia)	Esposizione di maioliche antiche di Deruta	1° giugno-30 ottobre	Id.
Gubbio (Perugia)	Premio Gubbio 1977 - Biennale d'arte del metallo, ceramica, legno ed altri materiali	1°-30 settembre	Id.
Orvieto (Terni)	Mostra nazionale dell'antiquariato	6-26 settembre	Id.
Reggio Calabria	« 3 A » Arte, antiquariato, arredamento classico - Strenna	11-20 dicembre	D.G.R. 12-7-1976, n. 3733
Roma	II Salone nazionale dell'antiquariato del mobile d'epoca	6-16 ottobre	D.G.R. 20-12-1976, n. 5987
Todi (Perugia)	IX Mostra mercato nazionale dell'antiquariato	27 marzo-25 aprile	D.G.R. 16-12-1976, n. 922
Saluzzo (Cuneo)	I Mostra mercato nazionale dell'artigianato	22 maggio-12 giugno	D.G.R. 3-5-1977, n. 28-8088

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI DI MODA		
Napoli	VI « E' moda a Napoli » - Presentazione della collezione di moda autunno inverno	18-21 marzo	D.G.R. 11-3-1977, n. 2182

Sono modificati, come appresso indicato, i periodi e le sedi di svolgimento delle seguenti manifestazioni:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Internazionali specializzate		
Calenzano (Firenze)	XIV Mostra internazionale all'aperto di caravanning - ITALCARAVAN '77	16-21 aprile	D.G.R. 9-2-1977, n. 1086
Firenze	XIII Preselezione italiana moda - Mostra internazionale dei prodotti di base e complementari per la calzatura e la pelletteria	18-20 novembre	D.M. 16-4-1977
Milano	XII Preselezione italiana moda - Mostra internazionale dei prodotti di base e complementari per la calzatura e la pelletteria	12-15 maggio	Id.
Milano	III Mostra Europa radio-televisione-elettroacustica	9-14 settembre	D.M. 21-1-1977
Milano	SMAU - Salone internazionale macchine, mobili, attrezzature ufficio	24-29 settembre	D.M. 16-4-1977
Napoli	V OPTICA - Salone internazionale dell'ottica, oftalmologia, ingegneria (strumenti), fotografia e cinematografia	24-28 novembre	Id.
Torino	V Salone internazionale del veicolo industriale	29 ottobre-6 novembre	Id.
Torino	ENVIRONMENT '77 - Salone internazionale sull'uomo e l'ambiente	26-30 aprile	Id.
Torino	TECNICA '77 - XXVII Salone internazionale della tecnica e Montagna '77 - XIV Mostra internazionale della montagna	24 settembre-2 ottobre	Id.
	Nazionali specializzate		
Bologna	Motorshow 1977 - Rassegna spettacolo del motorismo agonistico internazionale	3-11 dicembre	D.G.R. 15-3-1977, n. 802
Firenze	XIII Mait - Mostra campionaria nazionale della maglieria	3-6 febbraio	D.G.R. 9-2-1977, n. 1086
Genova	VIII Expodental - Mostra nazionale di attrezzature e materiali per odontoiatria e odontotecnica	29 settembre-2 ottobre	D.G.R. 23-12-1976, n. 6239
Riccione (Forlì)	XV Rassegna nazionale degli hobbies	2-12 giugno	D.G.R. 15-3-1977, n. 733
Roma	IV Mostra dell'edilizia ospedaliera - IV Salone delle attrezzature e apparecchiature ospedaliere	25-29 maggio	D.G.R. 29-3-1977, n. 996
Roma	Cosmesi 2000 - III Salone dell'estetica, profumeria e cosmesi	27-31 ottobre	D.G.R. 29-3-1977, n. 998
	MANIFESTAZIONI DI MODA		
Firenze	IV Mostra nazionale dell'abbigliamento e dell'accessorio per l'infanzia Pitti bimbo	29 gennaio-1° febbraio	D.G.R. 9-2-1977, n. 1086
Firenze	XI Pitti uomo - Mostra mercato dell'abbigliamento e dell'accessorio maschile	11-14 febbraio	Id.

Roma, addì 25 maggio 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6968)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Istituzione del comitato interministeriale per la sicurezza dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO, PER I TRASPORTI E PER LA DIFESA

Visto il piano nazionale per la sicurezza dei servizi p.t., elaborato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a seguito dell'incessante aumento della criminalità in danno del proprio personale, dei propri servizi e degli interessi erariali;

Considerato che le finalità di protezione dei servizi p.t. non sono realizzate appieno nelle fasi operative in cui i servizi medesimi si svolgono al di fuori dell'ambito delle strutture protette dalle misure previste dal piano nazionale ovvero si interconnettono ed interagiscono con i servizi svolti da altre amministrazioni dello Stato;

Ritenuto che l'efficacia delle misure di protezione anticrimine, adottate dall'Amministrazione p.t., possa essere ulteriormente potenziata, attraverso il qualificato apporto degli organi istituzionalmente competenti nella materia di polizia criminale, ed estesa agli ambiti operativi delle altre amministrazioni dello Stato, in cui i servizi p.t. debbono necessariamente svolgersi in parte;

Sentiti i Ministeri interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un comitato interministeriale per il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, con il compito di elaborare comuni indirizzi operativi, impegnativi per i vari organismi in esso rappresentati, ai fini della sicurezza dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, soprattutto nelle fasi in cui essi si svolgono al di fuori delle strutture direttamente protette dall'Amministrazione p.t. ed in ambiti operativi di competenza di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Il comitato previsto dal precedente art. 1 è così costituito:

Presidente:

il Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni ed in sua sostituzione un Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Membri:

il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

il capo della polizia ed in sua sostituzione il direttore del centro nazionale Criminalpol;

il comandante generale dell'Arma dei carabinieri od un suo delegato;

il capo di gabinetto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

il direttore generale delle ferrovie dello Stato od un suo delegato;

il capo dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni;

il direttore dell'ufficio di coordinamento della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni;

il direttore della divisione I dell'ufficio di coordinamento della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni;

Segretario:

un funzionario dell'Amministrazione p.t. di grado non inferiore a direttore di divisione aggiunto.

Art. 3.

Oltre ai membri indicati al precedente art. 1, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del comitato interministeriale funzionari di altre amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni rappresentate nel comitato stesso, in relazione a problemi di loro specifica competenza.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per i trasporti
RUFFINI

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

(7630)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Martinsicuro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 ottobre 1973 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del comune di Martinsicuro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Martinsicuro;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella lo-

calità vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce per la sua conformazione un complesso di punti di vista pubblici e di quadri naturali visibili dai predetti punti di vista interdipendenti tra loro, per il concorrere di punti di belvedere dal mare e dalle strade in pianura, verso i colli e le alture all'interno; dalla strada statale e dalla ferrovia verso il mare e verso le alture; da queste ultime e dai molti versanti pubblici belvedere verso la pianura, il mare e la veduta dell'andamento della costa e della spiaggia. Tutto ciò determina una reciproca rete di relazioni visive, mutuamente interdipendenti, e tale da determinare un eccezionale quadro d'insieme di bellezza paesistica e naturale;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Martinsicuro ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal mare Adriatico in direzione ovest seguendo la via Impianti sportivi, che interseca la vecchia statale Adriatica « 16 » nei pressi del km 394+500 in località Villa Ricci, indi proseguendo detta via Impianti sportivi nella stessa direzione ovest si incontra la linea ferroviaria Ancona-Pescara che si percorre in direzione nord fino ad incontrare il confine della provincia di Teramo con quella di Ascoli Piceno (che coincide con l'asse del fiume Tronto); indi seguendo questo confine fino ad incontrare la linea di demarcazione tra il territorio comunale di Martinsicuro e Colonnella si passa per la località Colle di Marzio e nei pressi di Colle S. Martino, incontrando la strada che da Martinsicuro porta a Colonnella al Km 3+300 circa; si segue detta strada in direzione Colonnella fino ad incontrare a quota 165 una strada che va in direzione est-ovest e che porta nella località Fosso Giardino presso la quota 123; indi si segue la curva di livello 125 fino ad incrociare la strada che va da casale Di Mizio a casale Prosperi, indi si segue il sentiero che porta al punto trigonometrico 217 detto « Semaforo », indi si segue la carrareccia in direzione ovest che passa per i punti a quota 221 e 243 ed in questo punto incrocia un altro sentiero che gira attorno al Poggio Civita, si segue detto sentiero in direzione sud-est passando nei pressi di casa De Berardinis a quota 147, indi si scende in direzione sud passando per il casale Polidori, poi deviando verso est fino alla quota 99 nei pressi del casino Franchi, indi si scende il sentiero verso le fornaci di laterizi fino ad immettersi sulla nuova variante della strada statale « 16 » Adriatica che si percorre in direzione sud fino ad incontrare la linea di demarcazione del confine comunale tra Martinsicuro ed Alba Adriatica, che coincide con l'asse del fiume Vibrata, indi si segue detta linea fino a raggiungere il mare Adriatico. Dal predetto vincolo s'intende esclusa la zona di proprietà del demanio marittimo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Teramo.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Aquila curerà che il comune di Martinsicuro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro i termini di legge giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 6 giugno 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Verbale n. 8

Oggi, 29 ottobre 1973, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Teramo, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Teramo per proseguire la discussione sul seguente ordine del giorno:

1) Proposta di riesame del vincolo sulla zona del comune di Martinsicuro;

(*Omissis*).

La commissione, dopo aver preso atto del sopralluogo effettuato sulla zona oggetto del vincolo, procede, all'unanimità, alla apposizione del vincolo sulla zona costiera e collinare del comune di Martinsicuro, che si determina nel modo seguente:

le zone comprese sono quelle a partire dal mare Adriatico in direzione ovest seguendo la via Impianti sportivi, che interseca la vecchia statale Adriatica « 16 » nei pressi del km 394 + 500 in località Villa Ricci, indi proseguendo detta via Impianti sportivi nella stessa direzione ovest si incontra la linea ferroviaria Ancona - Pescara che si percorre in direzione nord fino ad incontrare il confine della provincia di Teramo con quella di Ascoli Piceno (che coincide con l'asse del fiume Tronto); indi seguendo questo confine fino ad incontrare la linea di demarcazione tra il territorio comunale di Martinsicuro e Colonnella si passa per la località Colle di Marzio e nei pressi di Colle S. Martino, incontrando la strada che da Martinsicuro porta a Colonnella al km 3 + 300 circa; si segue detta strada in direzione Colonnella fino ad incontrare a quota 165 una strada che va in direzione est e che porta nella località Fosso Giardino presso la quota 123; indi si segue la curva di livello 125 fino ad incrociare la strada che va da casale Di Mizio a casale Prosperi, indi si segue il sentiero che porta al punto trigonometrico 217 detto « Semaforo », indi si segue la carrareccia in direzione ovest che passa per i punti a quota 221 e 243 ed in questo punto incrocia un altro sentiero che gira attorno al Poggio Civita, si segue detto sentiero in direzione sud passando nei pressi di casa De Berardinis a quota 147, indi si scende in direzione sud passando in casale Polidori, poi deviando verso est fino alla quota 99 nei pressi del casino Franchi, indi si scende il sentiero verso le fornaci di laterizi fino ad immettersi sulla nuova strada statale « 16 » che si percorre in direzione sud fino ad incontrare la linea di demarcazione del confine comunale tra Martinsicuro ed Alba Adriatica, che coincide con l'asse del fiume Vibrata, indi si segue detta linea fino a raggiungere il mare Adriatico.

La proposta di vincolo viene, pertanto, approvata all'unanimità da tutti i partecipanti.

La carta riportante i limiti del vincolo, che forma parte integrante del presente verbale, debitamente vistata viene depositata agli atti della commissione.

(*Omissis*).

(7097)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Genova.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 febbraio 1976, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il quartiere detto di « Borgo Incrociati » in località S. Fruttuoso nel comune di Genova;

Considerato che il verbale della suddetta commissione e stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché in un contesto profondamente alterato dallo sviluppo urbanistico degli ultimi decenni, il borgo residuo costituisce un'isola che permette ancora di apprezzare l'aspetto ambientale e tipologico del vecchio borgo; tali caratteristiche si concretizzano nelle dimensioni della strada che rappresenta il suo asse centrale e nei residui recessi ancora intatti e nei collegamenti trasversali, nonché nei rapporti volumetrici complessivi; l'insieme si presenta, pertanto, come un bene ambientale paesistico perfettamente definito;

Decreta:

La zona detta « Borgo Incrociati » in località S. Fruttuoso sita nel territorio del comune di Genova ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord-ovest: corso Montegrappa; nord-est: corso Montegrappa; sud-ovest: piazza G.B. Raggi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Elenco delle località di cui all'art. 1, comma 3-4, della legge 29 giugno 1939, n. 1947 - Estratto di cui al verbale n. 68 del 4 febbraio 1976.

(*Omissis*).

3) GENOVA - loc. S. Fruttuoso: quartiere detto di « Borgo Incrociati » - proposta di vincolo ex art. 1, comma terzo, della legge n. 1497/1939.

Il presidente espone brevemente le caratteristiche del comprensorio.

La commissione sentita la relazione ed esaminata la documentazione grafica e fotografica messa a disposizione, all'unanimità decide che il comprensorio, così delimitato:

nord-ovest: corso Montegrappa;
nord-est: corso Montegrappa;
sud-ovest: piazza G.B. Raggi,

sia sottoposto alla tutela della legge n. 1497/1939, art. 1, comma 3°.

(*Omissis*).

(7096)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1977.

Autorizzazione alla Banca di Lucania, società per azioni con sede in Potenza, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio della regione Basilicata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1972, con il quale la Banca di Lucania, società per azioni con sede in Potenza, è stata autorizzata a compiere, nelle località in esso indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Viste le deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 9 agosto 1962 e del 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca di Lucania, società per azioni con sede in Potenza, con il decreto di cui in premessa, è estesa all'intero territorio della regione Basilicata.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca di Lucania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7632)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Iscrizione di trentadue varietà nel registro delle varietà di specie ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto « sementi di base » o « sementi certificate » o controllate in quanto « sementi standard ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante orticole;

Considerato che a norma dell'art. 19 della citata legge n. 1096/71, l'iscrizione delle varietà nei predetti registri è subordinata al parere di apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la lettera n. 1558 del 20 maggio 1977, con la quale il Presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima nella riunione del 19 maggio 1977 ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione di numero trentadue (32) varietà, al registro delle varietà di specie ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto « sementi di base » o « sementi certificate », o controllate in quanto « sementi standard »;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra indicata;

Decreta:

Sono iscritte nel registro delle varietà delle specie di piante orticole, le cui sementi possono essere certificate in quanto « sementi di base » o « sementi certificate », o controllate in quanto « sementi standard », le seguenti varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione nella riunione del 19 maggio 1977 sono depositate, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1973, n. 1065, presso l'istituto dei registri delle varietà:

A) *Carota*:

1) Fiumicino:

responsabile della conservazione in purezza: Federazione italiana dei consorzi agrari - Roma.

B) *Cipolla*:

2) Dorata di Bologna:

responsabile della conservazione in purezza: Gherardi Giovanni - Bologna.

C) *Fagiolo nano*:

3) Borlotto nano selezione 45:

responsabile della conservazione in purezza: Federazione italiana dei consorzi agrari - Roma.

D) *Fagiolo rampicante*:

4) Borlotto di Gambolò:

responsabile della conservazione in purezza: Consorzio volontario produttori - Vigevano.

5) Lingua di fuoco di Gambolò:

responsabile della conservazione in purezza: Consorzio volontario produttori - Vigevano.

E) *Fava*:

6) Gemini:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Palermo.

F) *Melanzana*:

7) Cannellina sarnese 101 - 69:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno.

8) Jolanda 13 - 70:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno.

G) *Peperone*:

9) Ducale 11 - 69:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno.

10) Friariello 2000 - 70:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno.

H) *Pomodoro*:

11) Acro:

responsabile della conservazione in purezza: Italiana sementi elette Ancona - Falconara.

12) Ascensio 531 - 72:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno.

13) Burbank 173 - 69:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno.

14) Gab:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto di patologia vegetale dell'Università degli studi - Bologna.

15) Glopi F1 5 - 68:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno.

16) Ibrido F1 382:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno.

17) Lamba 228 - 69:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno.

18) La Parmense:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto di patologia vegetale dell'Università degli studi - Bologna.

19) Lore:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna.

20) Malareto 357 - 70:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno.

21) Marero 422 - 72:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno.

22) Marzano 113 - 72:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno.

23) Pavebo lungo precoce:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto di patologia vegetale dell'Università degli studi - Bologna.

24) Picenum 473 - 69:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno.

25) Romanova:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto di patologia vegetale dell'Università degli studi - Bologna.

26) Romarzano:

responsabile della conservazione in purezza: Bulleri Marisa - Firenze.

27) Roma VF select RS:

responsabile della conservazione in purezza: Raci sementi S.p.A. - Fidenza.

28) Tondino Raci:

responsabile della conservazione in purezza: Raci sementi S.p.A. - Fidenza.

29) Vesevo 368 - 69:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno.

30) Vettore 362 - 72:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno.

I) *Zucchino*:

31) Rosea 1 - 69:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno.

32) Velia 2 - 69:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno.

Roma, addì 21 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

(7404)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Multimotors system italiana, stabilimento di Storo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Multimotors system italiana, stabilimento di Storo (Trento) con effetto dal 1° settembre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Multimotors system italiana, stabilimento di Storo (Trento) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7459)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salco - Industria costruzioni metalliche, in Albenga.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Salco - Industria costruzioni metalliche, con sede in Albenga (Savona) con effetto dal 1° settembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salco - Industria costruzioni metalliche, con sede in Albenga (Savona) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7457)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italrubis, in Domodossola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 novembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Italrubis di Domodossola (Novara), con effetto dal 12 luglio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italrubis di Domodossola (Novara) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7458)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.A.C. - Produzione accessori per calzature, in Lanciano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della degge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. P.A.C. - Produzione accessori per calzature di Lanciano (Chieti) con effetto dal 3 maggio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.A.C. - Produzione accessori per calzature di Lanciano (Chieti) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7626)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.A.C. - Produzione accessori per calzature, in Lanciano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della degge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione azien-

dale della S.p.a. P.A.C. - Produzione accessori per calzature di Lanciano (Chieti) con effetto dal 3 maggio 1976;

Visto il decreto ministeriale 1°, luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.A.C. - Produzione accessori per calzature di Lanciano (Chieti) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7627)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1977.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, ed il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1974, n. 581, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, art. 1, lettera *a*);

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1973, riguardante la nomina per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto collegio, ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, è composto dai seguenti membri:

Pelo dott. Tullio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sementa rag. Vittorio, designato dalla giunta regionale;

Dall'Argine dott. Luciano, designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma;

Ghidini rag. Aldo, designato dal sindaco di Parma.

I membri del collegio durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7595)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile 1975 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio;

Visto l'atto n. 29/2/2 del 17 giugno 1977, con il quale la giunta regionale della Sardegna ha deliberato di designare l'avv. Mario Puddu, assessore al turismo, quale rappresentante della regione in seno al consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T., avendo preso atto delle dimissioni dall'incarico presentate dall'on. Nino Giagu De Martini;

Vista la nota n. 7669 datata 23 giugno 1977, con la quale il presidente della predetta giunta ha notificato la deliberazione sopra indicata;

Ravvisata la necessità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, l'avvocato Mario Puddu, assessore regionale al turismo, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna e in sostituzione dell'on. Nino Giagu De Martini, dimissionario, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 5 luglio 1977

Il Ministro: ANTONIOZZI

(7673)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Monza »
(Manifestazione 26 giugno 1977)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 26 giugno 1977 ed esito del « Gran premio della lotteria di Monza » svoltosi all'autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati:

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai numeri delle cinque autovetture classificate nell'ordine dalla prima alla quinta nel « Gran premio della lotteria di Monza » svoltosi il 26 giugno 1977 all'autodromo di Monza, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie I n. 54624:
L. 200 milioni abbinato all'autovettura n. 6;
2) Biglietto serie L n. 62723:
L. 80 milioni abbinato all'autovettura n. 5;
3) Biglietto serie I n. 92476:
L. 50 milioni abbinato all'autovettura n. 4;
4) Biglietto serie R n. 56343:
L. 25 milioni abbinato all'autovettura n. 1;
5) Biglietto serie D n. 10061:
L. 10 milioni abbinato all'autovettura n. 46.

B) Premi di seconda categoria di L. 5.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	B	n. 00308;		12)	Bigl. serie	G	n. 86797;
2)	» »	B	» 10075;		13)	» »	L	» 70296;
3)	» »	B	» 94215;		14)	» »	L	» 96846;
4)	» »	C	» 99250;		15)	» »	N	» 69004;
5)	» »	D	» 48740;		16)	» »	P	» 03076;
6)	» »	D	» 98448;		17)	» »	P	» 61729;
7)	» »	E	» 75272;		18)	» »	R	» 45100;
8)	» »	E	» 83476;		19)	» »	R	» 60572;
9)	» »	F	» 71903;		20)	» »	R	» 61967;
10)	» »	G	» 19932;		21)	» »	R	» 75957.
11)	» »	G	» 78710;					

C) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1)	Biglietto serie	I	n. 54624:	L. 1.500.000;
2)	» »	L	» 62723:	» 900.000;
3)	» »	I	» 92476:	» 700.000;
4)	» »	R	» 56343:	» 450.000;
5)	» »	D	» 10061:	» 300.000.

Ai venditori dei biglietti vincenti premi di seconda categoria: L. 150.000 ciascuno.

(7543)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 150-BO ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione « 150-BO », a suo tempo assegnato alla ditta Mengoli Piero, in Bologna, via Casteltxialto, 1, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(7349)

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 75-BO ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio « 75-BO », a suo tempo assegnato alla ditta Bonazzi Giancarlo & Carboni Mario, in Bologna, via S. Stefano, 66, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(7350)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 379-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Giacomelli, Baiano & Guagni s.d.f., in Firenze, via delle Gore, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 379-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7351)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 376-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Mugnaini, Barontini & C., in Scandicci (Firenze), via di Casellina, 41/A, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 376-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7352)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 368-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Chilleri Giorgio, in Firenze, vicolo dell'Oro, 16/R, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 368-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7354)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 360-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Moazzi & De Vita, in Firenze, via Senese, 85, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 360-FI » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7353)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 373-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Masi Athos & C. S.a.s., in Firenze, via T. Signorini, 52, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 373-FI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7355)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Corso dei cambi dell'8 luglio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	883,50	883,50	883,30	883,50	—	883,50	883,40	883,50	883,50	883,50
Dollaro canadese .	833,25	833,25	833,50	833,25	—	833,25	833,30	833,25	833,25	833,25
Franco svizzero . .	363,49	363,49	363,70	363,49	—	363,47	363,65	363,49	363,49	363,50
Corona danese .	147,76	147,76	146,70	147,76	—	147,75	146,45	147,76	147,76	146,75
Corona norvegese .	166,29	166,29	166,30	166,29	—	166,28	166,27	166,29	166,29	166,30
Corona svedese .	201,07	201,07	201,10	201,07	—	201,06	201,26	201,07	201,07	201,07
Fiorino olandese .	358,75	358,75	358,80	358,75	—	358,75	358,82	358,75	358,75	358,75
Franco belga	24,666	24,666	24,68	24,666	—	24,60	24,6650	24,666	24,666	24,65
Franco francese .	181,28	181,28	181,29	181,28	—	181,27	181,35	181,28	181,28	181,30
Lira sterlina .	1519,50	1519,50	1519 —	1519,50	—	1519,50	1519,48	1519,50	1519,50	1519,50
Marco germanico . . .	382,75	382,75	383 —	382,75	—	382,75	382,84	382,75	382,75	382,75
Scellino austriaco . . .	53,97	53,97	54 —	53,97	—	53,98	53,9980	53,97	53,97	53,97
Escudo portoghese	22,99	22,99	23 —	22,99	—	22,99	23,02	22,99	22,99	22,99
Peseta spagnola . .	12,61	12,61	12,62	12,61	—	12,62	12,6060	12,61	12,61	12,60
Yen giapponese . .	3,337	3,337	3,34	3,337	—	3,33	3,3360	3,337	3,337	3,33

Media dei titoli dell'8 luglio 1977

Rendita 5 % 1935	79,125
Redimibile 3,50 % 1934	97,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,700
» 5 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,200
» 5 % (Città di Trieste)	91,375
» 5 % (Beni esteri)	90,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	78,825
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	75,925
» 5,50 % » » 1969-84	72,950
» 6 % » » 1970-85 . . .	75,025
» 6 % » » 1971-86 . . .	74,150
» 6 % » » 1972-87 . . .	71,950
» 9 % » » 1975-90 . . .	80,625
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 . .	81 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) . .	93,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	88,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	81,875
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,325
» poliennali 7 % 1978 . . .	94,900
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,500
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,900
» » 9 % 1980 . .	88 —
» » 10 % 1981	88,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 luglio 1977

Dollaro USA	883,45
Dollaro canadese	833,275
Franco svizzero	363,57
Corona danese	146,755
Corona norvegese	166,28
Corona svedese	201,065
Fiorino olandese	358,785
Franco belga	24,665
Franco francese	181,315
Lira sterlina	1519,49
Marco germanico	382,795
Scellino austriaco	53,984
Escudo portoghese	23,005
Peseta spagnola	12,608
Yen giapponese	3,336

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Sala Bolognese

Con deliberazione della giunta regionale 24 maggio 1977, n. 1570 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 2592/2530 nella seduta del 14 giugno 1977) sono state approvate le varianti parziali al vigente piano regolatore generale del comune di Sala Bolognese (Bologna), adottate con deliberazioni del consiglio comunale 18 maggio 1976, n. 58 e 30 luglio 1976, n. 97.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7371)

Variante al piano regolatore generale del comune di S. Arcangelo di Romagna

Con deliberazione della giunta regionale 17 maggio 1977, n. 1475 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 2576/2564 nella seduta del 14 giugno 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di S. Arcangelo di Romagna (Forlì), adottata dal consiglio comunale con deliberazione consiliare 31 gennaio 1975, n. 56.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7372)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a quattro borse di perfezionamento all'interno e a tre borse di perfezionamento all'estero, a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione media tecnica:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1977 un concorso, per titoli, a quattro borse di perfezionamento all'interno e a tre borse di perfezionamento all'estero, a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 60.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi di insegnamento approvati con decreti del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, 18 settembre 1963, n. 1759, 20 aprile 1970, n. 647, 28 gennaio 1972, n. 123, 22 aprile 1972, n. 556 e 1° maggio 1972, 825, nonché con i decreti ministeriali 21 luglio 1966, 8 agosto 1966 e 14 gennaio 1967.

Si debbono intendere per materie tecniche tutte le materie di insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione VII, deve essere inoltrata per il tramite del capo di istituto di appartenenza e deve pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato e non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto-legge 29 maggio 1947, n. 690. La esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata prevista la borsa assegnata.

Nella domanda devono essere indicati il voto riportato all'esame di laurea le attività scientifiche svolte e la carriera percorsa dell'insegnante.

Deve inoltre essere indicata l'azienda e l'istituzione scientifica nazionale ed estera presso cui il candidato desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica e deve essere specificato il piano degli studi e delle ricerche che intende seguire.

Alla domanda devono essere infine allegati il certificato di laurea con l'indicazione del voto nonchè tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Il capo dell'istituto, presso cui l'insegnante presta servizio, è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione al concorso presentata dal candidato un rapporto circostanziato sulla di lui attività didattica e scientifica, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda stessa.

Art. 4.

Una commissione composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministro per la pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministero per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 5.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compire il periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche prescelte durante le ferie estive dell'anno scolastico 1976-77 e con le particolari modalità che per ciascuno la commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto, in unica rata, dopo l'ingresso dell'interessato nella azienda e nella istituzione scientifica cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciato dal dirigente dell'azienda o dell'istituzione.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto, in unica rata entro dieci giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio, da parte dell'assegnatario della borsa, di una dichiarazione con la quale si impegna di restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite dell'istituto tecnico di appartenenza dell'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente della azienda e della istituzione sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nell'azienda o nella istituzione.

Art. 6.

La relativa spesa di complessive L. 690.000 graverà sul cap. 2553 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1977.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1977

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1977
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 329

(7433)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a ventidue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria della amministrazione degli archivi di Stato.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6, gennaio-giugno 1976, parte II del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1976, registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 166, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli, a ventidue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1975.

(7129)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Integrazione dell'art. 1 del bando del concorso pubblico a duecentocinquantuno posti per la 1ª qualifica del ruolo professionale, per medici chirurghi.

L'art. 1 delle norme di espletamento del concorso pubblico a duecentocinquantuno posti per la 1ª qualifica del ruolo professionale per medici chirurghi, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 72 del 16 marzo 1977, è integrato con i seguenti due ultimi commi:

I vincitori dei posti messi a concorso nella regione Trentino-Alto Adige saranno assegnati agli uffici di Trento

Alla copertura dei posti vacanti di medico chirurgo nel ruolo sanitario provinciale di Bolzano, di cui alla tabella 21 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si provvederà successivamente con separato concorso da bandirsi secondo le disposizioni contenute nel citato decreto presidenziale.

(7719)

Data della prova scritta del concorso pubblico a duecentocinquantuno posti per la 1ª qualifica del ruolo professionale, per medici chirurghi.

La prova scritta del concorso pubblico a duecentocinquantuno posti per la 1ª qualifica del ruolo professionale, per medici chirurghi, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 72 del 16 marzo 1977, avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami in via G. Induno il giorno 28 luglio 1977, con inizio alle ore 8.

(7720)

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 18 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1977, registro n. 24 Finanze, foglio n. 291, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 7 giugno 1977, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Considerata l'opportunità di prorogare al 22 luglio 1977 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso, previsto dall'art. 3 del bando sopracitato, e all'11 agosto 1977 il termine per la presentazione dei titoli, di cui all'art. 5 del bando stesso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina, previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 18 maggio 1977, è prorogato al 22 luglio 1977.

Il termine per la presentazione dei titoli di cui all'art. 5 del decreto suddetto è prorogato all'11 agosto 1977.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1977

p. *Il Ministro*: TAMBRONI ARMAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1977
Registro n. 31 Finanze, foglio n. 64

(7721)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami, a tredici posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a tredici posti di procuratore aggiunto dello Stato.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dall'articolo seguente circa il requisito dell'età, coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo non debbono avere oltrepassato il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Art. 4.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la relativa domanda in carta da bollo, nella quale devono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il possesso della laurea in giurisprudenza;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a precedenze o a preferenze nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 6.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di trenta giorni a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea di giurisprudenza conseguita in una università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trenta anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito o della favella che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore aggiunto dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;

7) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

8) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6), 7), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al secondo comma.

Gli impiegati statali di ruolo debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 6), il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana e la copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo.

Art. 7.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro e data opposto dalla Avvocatura generale.

Non sono, altresì, prese in considerazione le domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e l'autenticazione della firma in calce.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia della amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono: una sul diritto civile e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale, e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e procedura penale.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni 1, 2, 3 *dicembre* 1977, *presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno,* 4, *con inizio alle ore* 8,30.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. **1612**, con le modifiche di cui agli articoli **3 e 4** del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. **211**.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera ferroviaria.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato;

da un magistrato della corte di appello di Roma, designato dal presidente;

da un avvocato designato dal presidente del Consiglio nazionale forense.

Funziona da segretario della commissione un sostituto avvocato dello Stato ad un procuratore dello Stato.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 10.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati procuratori aggiunti dello Stato, con lo stipendio annuo lordo di L. 4.389.000.

Art. 11.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 12 maggio 1977

L'avvocato generale f.f.: DI CIOMMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* **1977**
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 288

(7681)

OSPEDALE CIVILE DEL CADORE DI PIEVE DI CADORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pieve di Cadore (Belluno).

(7688)

OSPEDALE «CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA» DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(7644)

OSPEDALE «LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E FRANCESCO TEATINO» DI LOCRI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di neurologia;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(7645)

OSPEDALE CIVILE DI ALA

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (segreteria generale) dell'ente in Ala (Trento).

(7649)

OSPEDALE «M. TAMBORINO» DI MAGLIE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(7689)

OSPEDALE CIVILE «S. GIACOMO» DI TORREMAGGIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torremaggiore (Foggia).

(7650)

SPEDALI RIUNITI DI SANSEPOLCRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 10 agosto 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sansepolcro (Arezzo).

(7652)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « C. FORLANINI » DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio immunotrasfusionale;

un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

(7685)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELFRANCO EMILIA

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi cliniche (a tempo pieno e con la disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio nelle forme previste dalla *legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12*).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfranco Emilia (Modena).

(7651)

OSPEDALE « F. PALASCIANO » DI CAPUA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del l'ente in Capua (Caserta).

(7653)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI CHIUSI

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo (la cui assunzione non potrà essere effettuata prima del 1° gennaio 1978).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiusi (Siena).

(7648)

OSPEDALE « SS. COSIMO E DAMIANO » DI PESCIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(7643)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente di Lentini (Siracusa).

(7642)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI IMPERIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Imperia.

(7722)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Imperia.

(7723)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI S. AGATA DEI GOTI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto alla sezione di pediatria;
un posto di aiuto al servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantaseiesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Agata dei Goti (Benevento).

(7654)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia;
un posto di aiuto del servizio di analisi;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantaseiesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata dei Goti (Benevento).

(7655)

OSPEDALE DI FIEMME DI CAVALESE

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Cavalese (Trento).

(7646)

OSPEDALE DI MIRANO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e delle modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Mirano (Venezia).

(7647)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1977, n. **23.**

Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1976 sono istituiti distinti ruoli regionali del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta, la cui consistenza organica iniziale è determinata dalle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.

Le successive variazioni delle suddette tabelle organiche saranno disposte in attuazione dei criteri previsti dalle leggi dello Stato e da leggi integrative della Regione, con decreto dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la commissione consiliare permanente alla pubblica istruzione, entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 31 marzo 1977.

Art. 2.

Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1 si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, il trattamento assistenziale e previdenziale, le norme vigenti per il corrispondente personale degli istituti e delle scuole funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861 e con le integrazioni contenute nella presente legge.

Al personale direttivo e docente della scuola elementare è corrisposta per il prolungamento di orario derivante dall'insegnamento della lingua francese, una indennità mensile secondo le modalità previste dalla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, e successive modificazioni.

Art. 3.

L'assessore regionale alla pubblica istruzione, con propria ordinanza da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fisserà le modalità e i tempi per l'assegnazione della sede al personale direttivo e docente delle scuole secondarie, indicato nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, che nei termini in precedenza comunicati avrà presentato domanda di inquadramento nei ruoli di cui all'art. 1 della presente legge.

Con la stessa ordinanza saranno indicate le modalità e i termini per la presentazione delle domande di inquadramento nel ruolo regionale del personale direttivo e docente di ruolo in servizio nelle scuole elementari della Regione al 1° ottobre 1976. Il personale direttivo e docente del ruolo normale delle scuole elementari sarà inquadrato nella sede di cui risulterà essere titolare alla data dell'inquadramento.

L'inquadramento nei ruoli regionali per tutti gli aventi titolo decorrerà dal 1° ottobre 1977.

Art. 4.

Ai fini dell'assegnazione della sede al personale docente delle scuole secondarie saranno formate due distinte graduatorie per ciascuna delle classi di concorso previste dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni.

Nella prima graduatoria saranno collocati, a domanda, i docenti di cui al primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861. Per il personale già in servizio nelle scuole della Regione all'atto della nomina nel ruolo di appartenenza, l'ordine di collocamento in graduatoria sarà determinato con riferimento alla data di detta nomina e, subordinatamente, al punteggio conseguito nella gra-

duatoria in base alla quale la nomina stessa è stata disposta. Per il personale non ancora in servizio nelle scuole della Regione all'atto della nomina nel ruolo di appartenenza, si terrà conto, in primo luogo, della data del primo distacco in Valle d'Aosta e secondariamente, nell'ordine, della data di nomina in ruolo e del punteggio conseguito nella graduatoria in base alla quale la nomina stessa è stata disposta. Qualora la decorrenza della nomina in ruolo o del primo distacco in Valle d'Aosta, secondo che si tratti di personale in servizio o non ancora in servizio nella Regione, all'atto della nomina in ruolo, sia la stessa per più docenti, i vincitori di concorso a cattedra, per titoli ed esami, precederanno in graduatoria il personale immesso in ruolo per effetto delle leggi di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.

Gli insegnanti in servizio nella Regione al 1° ottobre 1976, che hanno titolo alla nomina in ruolo per effetto delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, 20 marzo 1968, n. 327, 2 aprile 1968, n. 468, 7 ottobre 1969, n. 748 e 6 dicembre 1971, n. 1074 e sono inclusi nelle corrispondenti graduatorie nazionali, saranno collocati, a domanda, nella graduatoria prevista dal comma precedente dopo l'ultimo degli altri aspiranti. Essi saranno nominati nel ruolo regionale secondo l'ordine delle relative graduatorie nazionali e le aliquote riservate all'assorbimento in ruolo delle predette leggi, nel limite dei posti vacanti al 1° ottobre 1977. Per effetto della nomina nel ruolo regionale gli insegnanti saranno depennati dalle graduatorie nazionali compilate ai sensi delle predette leggi.

Nella seconda graduatoria, da utilizzare dopo l'inquadramento e l'assegnazione della sede ai docenti inclusi nella graduatoria precedente che ne abbiano titolo, saranno collocati gli insegnanti immessi in ruolo ai sensi dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477 e della legge 14 agosto 1974, n. 391, che ne abbiano fatto domanda al sovraintendente agli studi nel termine del 13 marzo 1976. L'ordine di assegnazione della sede ai predetti docenti è determinato secondo le modalità stabilite dal Ministero della pubblica istruzione.

L'assegnazione della sede al personale direttivo delle scuole secondarie sarà disposta con lo stesso ordine indicato nel precedente secondo comma.

Nei posti ancora disponibili dopo l'inquadramento del personale indicato nei commi precedenti, potranno essere disposti, nel limite di un quinto dei posti medesimi, i passaggi di cattedra e di presidenza a norma dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e, successivamente, nel limite di un decimo dei posti disponibili, i passaggi di ruolo previsti dall'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica predetto.

Art. 5.

Ai concorsi per l'accesso ai ruoli di cui al precedente art. 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, dimostrino, attraverso apposito accertamento, piena conoscenza della lingua francese. A tal fine le commissioni di concorso saranno formate, di norma, dal personale che abbia conoscenza di entrambe le lingue, italiana e francese, e saranno integrate da un docente di lingua francese.

I concorsi per il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica sono indetti dal presidente della giunta regionale di intesa con l'assessore alla pubblica istruzione, in concomitanza, di regola, con i corrispondenti concorsi indetti nel restante territorio nazionale quando si sia reso disponibile anche un solo posto.

I concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole.

Per il personale docente i concorsi sono distintamente banditi per ciascun tipo e grado di scuola e, relativamente agli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, per ciascuna materia o gruppo di materie secondo le classi di concorso stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

In analogia a quanto disposto dall'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nella prima applicazione della presente legge è indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio per i posti vacanti e disponibili determinati secondo le modalità di cui all'art. 30 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria. Tale concorso è riservato al personale insegnante di ruolo delle predette scuole della Regione incaricato per almeno due anni della presidenza dei corrispondenti tipi di istituto e in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti norme per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside.

Art. 6.

L'accertamento linguistico di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, è inteso a dimostrare nel candidato la piena conoscenza della lingua francese e la sua capacità di insegnare nella lingua medesima in scuole funzionanti in ambiente bilingue, in conformità degli articoli 39 e 40 dello statuto speciale.

Detto accertamento si effettua secondo i programmi d'esame stabiliti con decreto dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale e la commissione consiliare permanente alla pubblica istruzione. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, saranno opportunamente adattate in modo da garantire l'indirizzo bilingue dei corsi medesimi.

L'accertamento consiste in una prova scritta e una prova orale nel corso della quale saranno sollecitati gli opportuni collegamenti con le caratteristiche culturali della comunità valdostana, non senza riguardo ai programmi di insegnamento vigenti nelle relative scuole.

Le operazioni relative all'accertamento di cui al primo comma del precedente art. 5 devono concludersi prima dell'inizio delle prove d'esame dei corrispondenti concorsi indetti nel restante territorio nazionale.

L'accertamento previsto nei casi di trasferimento e di assegnazione provvisoria potrà essere sostenuto una sola volta nell'anno scolastico. Esso sarà effettuato da apposite commissioni, nominate dall'assessore regionale alla pubblica istruzione, e composte ciascuna di tre membri esperti di lingua francese, scelti tra i docenti universitari ed il personale ispettivo tecnico, direttivo e docente delle scuole elementari e secondarie, secondo criteri che tengano conto della categoria di appartenenza del personale soggetto all'accertamento.

Nella prima applicazione della presente legge, sono esonerati dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese, il personale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, ed il personale direttivo e docente di ruolo delle scuole elementari, in servizio nelle scuole della Regione al 1° ottobre 1976.

Sono altresì esonerati dal predetto accertamento gli insegnanti incaricati che, in servizio nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge e in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni regionali per la conoscenza della lingua francese, siano nominati in ruolo per soli titoli. I predetti insegnanti saranno tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento di lingua francese organizzato dall'amministrazione regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

E' esonerato dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese il personale insegnante già appartenente ad un ruolo regionale che intenda concorrere per un posto d'altro ruolo regionale, subordinatamente alla frequenza di corsi di aggiornamento appositamente indetti dall'amministrazione regionale.

Art. 7.

Le competenze relative al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1 sono esercitate dall'assessore regionale alla pubblica istruzione nei confronti del personale ispettivo tecnico e dal sovraintendente agli studi per la Valle d'Aosta nei confronti del restante personale.

Art. 8.

Contro i provvedimenti del sovraintendente agli studi, che non siano definitivi per disposizione di legge, è ammesso ricorso all'assessore regionale alla pubblica istruzione che decide in via definitiva.

Contro i provvedimenti del direttore didattico o del preside o del sovraintendente agli studi che irrogano sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze è ammesso ricorso all'assessore regionale alla pubblica istruzione che decide su parere conforme del consiglio scolastico regionale.

Nel caso di ricorsi contro provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra o a domanda nell'ambito della Regione, l'assessore alla pubblica istruzione decide su conforme parere del consiglio scolastico regionale.

Art. 9.

Il personale ispettivo tecnico, direttivo e docente in servizio in uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale può essere trasferito a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al precedente art. 1, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della

Valle d'Aosta, secondo le norme vigenti per i trasferimenti del personale ispettivo, direttivo e docente. Al personale direttivo e docente può essere concessa l'assegnazione provvisoria in istituti e scuole della Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ferma restando l'appartenenza al proprio ruolo: in tal caso l'onere relativo al trattamento economico è a carico del bilancio della Regione limitatamente alla durata del servizio. L'assegnazione provvisoria degli insegnanti elementari in soprannumero da altra provincia alla Valle d'Aosta può essere disposta soltanto per compensazione.

I trasferimenti e le assegnazioni provvisorie del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente sono disposti previo accertamento della piena conoscenza della lingua francese, secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della presente legge.

Il trasferimento d'ufficio, qualora sia determinato da accertata situazione d'incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, è disposto su conforme parere del consiglio scolastico regionale.

Con ordinanze annuali dell'assessore alla publica istruzione, da emanarsi in concomitanza con le corrispondenti ordinanze ministeriali, saranno stabilite le modalità relative ai trasferimenti e alle assegnazioni provvisorie e quelle relative all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 26 aprile 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1977, n. 24.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *maggio* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1977, n. 25.

Istituzione del servizio patenti, circolazione stradale e sanzioni amministrative presso la presidenza della giunta regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso la presidenza della giunta regionale è istituito il servizio patenti, circolazione stradale e sanzioni amministrative, al quale sono attribuiti i compiti amministrativi di competenza prefettizia e regionale in materia di:

patenti di guida;
circolazione stradale;
sistema sanzionatorio depenalizzato.

Art. 2.

Nella pianta organica dei posti e del personale della presidenza della giunta regionale, di cui all'allegato *C* alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 36, sono istituiti i nuovi posti elencati nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.

Per la copertura del posto di primo segretario capo servizio presso il servizio patenti, circolazione stradale e sanzioni amministrative è prescritto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio anche equipollente, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti per l'accesso alle carriere del personale regionale.

Art. 4.

In sede di prima applicazione della presente legge, il posto di primo segretario capo servizio presso il servizio patenti, circolazione stradale e sanzioni amministrative sarà coperto a seguito di concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo, in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 420 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977, previo prelievo di pari somma dal cap. 2175 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 420. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della segreteria generale e della segreteria particolare e ufficio stampa della presidenza della giunta . . . . L. 35.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . . L. 35.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 maggio 1977

ANDRIONE

ALLEGATO

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.le
Servizio patenti, circolazione stradale e sanzioni amministrative:			
Primo segretario capo servizio	**1**	**direttiva**	***A/3***
Segretario	**1**	**di concetto**	***B***
Coadiutori	**5**	**esecutiva**	***C***

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1977, n. 26.

Provvedimenti per favorire il credito in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di prestiti di esercizio da parte di istituti esercenti il credito agrario a favore di cooperative agricole e di imprenditori agricoli, singoli od associati, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi nella misura stabilita nella differenza tra il tasso di riferimento fissato dagli appositi decreti interministeriali ed il tasso agevolato previsto ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 17 agosto 1974, n. 397 e della legge 23 aprile 1975, n. 125, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi:

a) per prestiti di conduzione e di anticipazione della durata massima di anni uno, per gli scopi previsti dall'art. 2, commi primo e quarto, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

b) per prestiti di dotazione, della durata massima di anni cinque, per gli scopi previsti dall'art. 2, secondo comma, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dagli articoli 12 e 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 3.

Per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la giunta regionale può concedere un concorso negli interessi sui mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, della durata massima di anni venti, oltre ad anni due di preammortamento, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso di riferimento stabilito dagli appositi decreti interministeriali e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato previsto dalle leggi indicate all'art. 1.

I mutui previsti dal presente articolo sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del «Fondo interbancario di garanzia» di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Per poter beneficiare dei contributi di cui ai precedenti articoli le cooperative agricole e gli imprenditori agricoli, singoli od associati, devono inoltrare all'assessorato agricoltura e foreste apposita domanda corredata della documentazione che sarà stabilita con deliberazione di giunta, su proposta dell'assessorato stesso.

I concorsi negli interessi sono concessi con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e alle foreste.

Alla liquidazione del concorso a carico della Regione si provvederà, ad avvenuta concessione del prestito o del mutuo, sulla base di appositi rendiconti prodotti dagli istituti finanziatori.

Art. 5.

Nella concessione dei prestiti e dei mutui di cui alla presente legge sarà data la priorità alle cooperative agricole, alle associazioni di agricoltori ed a coloro che dedicano prevalentemente la loro attività alla lavorazione della terra ed all'allevamento del bestiame.

Art. 6.

I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghi contributi, in conto capitale o interessi, comunque concessi in applicazione di legge o provvedimenti dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 8 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34.

Art. 7.

All'applicazione della presente legge, all'istruttoria delle pratiche, all'accertamento dei requisiti tecnici o amministrativi, alla determinazione degli importi ammissibili da proporre alla giunta provvede l'assessorato all'agricoltura e foreste.

Contro il provvedimento dell'assessorato regionale all'agricoltura e foreste è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla giunta regionale, che decide in modo definitivo.

Art. 8.

Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *a*), della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 80.000.000 per l'anno in corso 1977

Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *b*), della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1977 all'anno 1981.

Per gli interventi di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 70.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1977 all'anno 1998.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977 graverà sui seguenti capitoli che vengono istituiti nella parte spesa del bilancio:

Cap. 4076. — Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, commi primo e quarto, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760. (Ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26).

Cap. 4077. — Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 5 luglio 1928, n. 1760. (Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26.

Cap. 4078. — Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. (Ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26).

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2745 dello stato di previsione della spesa dello stesso esercizio finanziario 1977.

All'onere previsto ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo per i successivi esercizi finanziari dall'anno 1977 all'anno 1998 si provvederà con lo stanziamento delle somme necessarie ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 9.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 4076. — Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, commi primo e quarto, lettera *b*), della legge 3 luglio 1928, n. 1760. (Ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26)	L. 80.000.000
Cap. 4077. — Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 5 luglio 1928, n. 1760. (Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26)	» 50.000.000
Cap. 4078. — Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n 910. (Ai sensi dell'art 8, terzo comma, della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26)	» 70.000.000
Totale . . .	L. 200.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*)	L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 maggio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1977, n. 27.

Modificazioni delle norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella organica, di cui agli allegati *A* e *B* alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ai posti del centro meccanografico è modificata come segue:

Centro meccanografico

Capo centro coordinatore .	1	di concetto	*B*
Programmatori .	3	di concetto	*B*
Coadiutori .	6		*C*

La giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, ad un programmatore la qualifica di capo centro coordinatore con il compito di coordinare l'attività del personale assegnato al centro meccanografico dell'assessorato alle finanze

Il sedicesimo e diciassettesimo alinea dell'art. 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, sono modificati come segue:

« 16) diploma di ragioniere - ragioniere economo - ragioniere;

17) diploma di scuola media superiore: segretario - archivista capo - ispettore dell'ufficio turismo - programmatore catalogatore - animatore - assistente di biblioteca ».

Art. 2.

L'art. 11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di avanzamento in seguito a concorso o per effetto di promozione oppure di sistemazione disposta in via straordinaria, l'anzianità di ruolo posseduta nella qualifica di provenienza della stessa carriera è riconosciuta nella misura dell'80 %, a decorrere dal 1° gennaio 1976 o dalla data della successiva nomina, promozione o sistemazione straordinaria, agli effetti della determinazione del trattamento economico nella nuova qualifica e del successivo sviluppo della carriera a ruolo aperto; l'anzianità di ruolo posseduta nella qualifica di provenienza della carriera immediatamente precedente è riconosciuta nella misura del 50 %.

Per anzianità di ruolo posseduta nella qualifica di provenienza si intende l'anzianità riconosciuta utile ai fini economici, con esclusione dei soli benefici la cui valutazione è limitata per espressa disposizione di legge.

Nei casi di fusione di gradi per anzianità nella qualifica di provenienza si intende l'intera anzianità di ruolo maturata complessivamente nei gradi soppressi.

Al personale nominato, promosso o sistemato in via straordinaria a posti di gruppo o di carriera superiori, al quale, in applicazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti, competerebbe nella nuova qualifica, al 1° gennaio 1976 o alla data del successivo avanzamento, uno stipendio o salario di importo inferiore a quello che gli sarebbe spettato se la nomina, promozione o sistemazione straordinaria non fossero avvenute, è attribuita, dalla predetta data, la classe di stipendio o il trattamento economico immediatamente superiore a quello che avrebbe conseguito nella qualifica di provenienza. In tale caso l'anzianità utile ai fini dell'attribuzione delle eventuali successive classi di stipendio o salario e degli aumenti periodici decorrera dal 1° gennaio 1976 o dalla data del successivo avanzamento.

Le valutazioni previste dal presente articolo assorbono ogni altro riconoscimento concesso per lo stesso titolo, ferme restando le condizioni di maggior favore eventualmente già attribuite ».

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1976, il secondo comma dell'art 4 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, è modificato come segue:

« Limitatamente al personale che abbia beneficiato di avanzamento a gruppi della carriera superiore, il servizio non di ruolo è valutato nella misura del 40 % ».

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 8.000.000, graverà sugli appositi stanziamenti annui ordinari dei capitoli di spesa relativi agli emolumenti del personale addetto ai servizi regionali del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Per il finanziamento della spesa di L. 8.000.000 sono apportate le seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977:

A) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) .	L. 8.000.000

B) *Variazioni in aumento*:

Cap. 80. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della presidenza del consiglio . .	L. 300.000
Cap. 420. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della segreteria generale e della segreteria particolare e ufficio stampa della presidenza della giunta	» 1.600.000
Cap. 465. — Paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla custodia ed alla manutenzione di beni immobili della Regione . .	» 2.000.000
Cap. 2940 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura .	» 700.000
Cap. 4635. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato	» 500.000
Cap. 4960. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato	» 1.000.000
Cap. 4975. — Stipendi, paghe, retribuzioni e altri assegni fissi al personale addetto alla manutenzione delle strade	» 400.000
Cap. 7670. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del laboratorio	» 900.000
Cap. 8930. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio monumenti, antichità e belle arti	» 200.000
Cap. 9100 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del turismo	» 400.000

Art. 5.

La spesa a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute in applicazione della presente legge per il periodo dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1976, prevista in complessive L. 8.000.000, sarà finanziata con imputazione all'apposito cap. 540 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977, il cui stanziamento annuo viene aumentato di L. 8.000.000 mediante prelievo della somma stessa dal cap. 2175 della parte spesa del bilancio preventivo per l'anno 1977 (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - allegato *E*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 maggio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1977, n. 28.
Interpretazione autentica dell'articolo unico della legge regionale 29 ottobre 1976, n. 44.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La norma dell'articolo unico della legge regionale 29 ottobre 1976, n. 44, ha effetto a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1974-75.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 maggio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1977, n. **29**.

Approvazione delle nuove tabelle organiche, dei posti e del personale addetto al laboratorio regionale di igiene e profilassi ed alla sezione zooprofilattica regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle numeri 1, 2, 3 e 4 dell'allegato *A* alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 24, e successive modificazioni, sono abrogate e sostituite dalle tabelle annesse alla presente legge quali allegati *A* e *B*.

Art. 2.

Per la nomina ai posti istituiti con la presente legge, si applicano le norme per l'assunzione in servizio del personale addetto al laboratorio regionale di igiene e profilassi di Aosta, di cui al regolamento 20 novembre 1960 e successive modificazioni.

Per la nomina ai posti di nuova istituzione, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

1) assistente e coadiutore biologo: diploma di laurea in scienze biologiche;

2) assistente e coadiutore chimico: diploma di laurea in chimica;

3) infermiere professionale prelevatore: licenza di scuola media e diploma di infermiere professionale.

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 13 novembre 1970, n. 31, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le somme riscosse dalla Regione per compensi relativi alle indagini di interesse privato sono destinate a vantaggio della gestione del laboratorio, detratto il 50 % che è devoluto a favore del personale addetto al laboratorio stesso; alla ripartizione delle predette somme si provvede in base alle seguenti percentuali di ripartizione, fermo restando che la quota spettante a ciascun funzionario non può eccedere la metà dell'ammontare dello stipendio tabellare annuo, esclusa qualsiasi indennità accessoria:

Reparto medico-micrografico

Direttore . . . . 18 %
Coadiutore medico . . . . 12 %
Coadiutore biologo . . . . 12 %
Coadiutore chimico . . . . 12 %
Assistente medico . . . . 6 %
Assistente biologo . . . . 6 %
Assistente chimico . . . . 6 %
Preparatori . . . . 3,50 %
per ciascuno dei tre preparatori
Infermiere professionale prelevatore . . . . 2,50 %
Aiuto preparatori . . . . 2,25 %
per ciascuno dei tre aiuto preparatori
Inservienti . . . . 1,50 %
per ciascuno dei quattro inservienti
Coadiutori . . . . 0,75 %
per ciascuno dei tre coadiutori

Reparto chimico

Direttore . . . . 28 %
Coadiutore (già gruppo *A/4*) . . . . 22 %
Assistente . . . . 18 %
Tecnico analista . . . . 14 %
Aiuto preparatore . . . . 10 %
Inservienti . . . . 3,625 %
per ciascuno dei due inservienti
Coadiutore (gruppo *C*) . . . . 0,75 %

Sezione zooprofilattica

Veterinario direttore . . . . 46 %
Coadiutore biologo . . . . 36 %
Aiuto preparatore . . . . 10 %
Inserviente . . . . 6,50 %
Coadiutori . . . . 0,75 %
per ciascuno dei due coadiutori

La giunta regionale è delegata a determinare le tariffe relative a indagini di interesse privato della sezione zooprofilattica.

Al personale addetto al laboratorio sono devolute, inoltre, le seguenti percentuali di riparto, entro i limiti massimi delle sottoindicate percentuali del solo stipendio tabellare, delle somme riscosse dalla Regione per compensi di analisi derivanti da convenzioni speciali assunte con enti diversi:

Reparto medico-micrografico

Direttore . . . . 12 %
con importo non superiore al 95 % dello stipendio;
Coadiutore medico . . . . 8 %
con importo non superiore all'80 % dello stipendio;
Coadiutore biologo . . . . 8 %
con importo non superiore all'80 % dello stipendio;
Coadiutore chimico . . . . 8 %
con importo non superiore all'80 % dello stipendio;
Assistente medico . . . . 5 %
con importo non superiore al 70 % dello stipendio;
Assistente biologo . . . . 5 %
con importo non superiore al 70 % dello stipendio;
Assistente chimico . . . . 5 %
con importo non superiore al 70 % dello stipendio;
Preparatori . . . . 3,25 %
per ciascuno dei tre preparatori e con importo non superiore al 50 % dello stipendio;
Aiuto preparatori . . . . 1,75 %
per ciascuno dei tre aiuto preparatori e con importo non superiore al 45 % dello stipendio;
Infermiere professionale prelevatore . . . 1,75 %
con importo non superiore al 45 % dello stipendio;
Inservienti . . . . 1,25 %
per ciascuno dei quattro inservienti e con importo non superiore al 40 % dello stipendio;
Coadiutori . . . . 0,75 %
per ciascuno dei tre coadiutori e con importo non superiore al 25 % dello stipendio.

Reparto chimico

Direttore . . . . 21 %
con importo non superiore al 95 % dello stipendio;
Coadiutore (gruppo *A/3*) . . . . . . 16 %
con importo non superiore all'80 % dello stipendio;
Assistente . . . . 14 %
con importo non superiore al 70 % dello stipendio;
Tecnico analista . . . . 10 %
con importo non superiore al 50 % dello stipendio;
Aiuto preparatore . . . . 8 %
con importo non superiore al 45 % dello stipendio;
Inservienti . . . . 2,625 %
per ciascuno dei due inservienti e con importo non superiore al 40 % dello stipendio;
Coadiutore (gruppo *C*) . . . . 0,75 %
con importo non superiore al 25 % dello stipendio.

I fondi versati dal Ministero della sanità per compensi relativi ad esami sierologici e spettanti al personale del reparto medico-micrografico sono ripartiti secondo le seguenti percentuali:

Direttore . . . . 18 %
Coadiutore medico . . . . 12 %
Coadiutore biologico . . . . 12 %
Coadiutore chimico . . . . 12 %
Assistente medico . . . . 6 %

Assistente biologo	6 %
Assistente chimico	6 %
Preparatori per ciascuno dei tre preparatori;	3,50 %
Aiuto preparatori per ciascuno dei tre aiuto preparatori;	2,25 %
Infermiere professionale prelevatore	2,50 %
Inservienti per ciascuno dei quattro inservienti;	1,50 %
Coadiutori per ciascuno dei tre coadiutori ».	0,75 %

Art. 4.

In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei nuovi posti di organico, si provvede mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami.

Ai concorsi di cui al comma precedente saranno ammessi in deroga ai limiti di età anche coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo presso il laboratorio regionale di igiene e profilassi per almeno un anno.

Ai vincitori dei suddetti concorsi sono estesi i benefici previsti dalla legge regionale 15 maggio 1974, n. 14.

Art. 5.

L'onere derivante a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 70.000.000, graverà sui capitoli di spesa relativi alla retribuzione del personale addetto al laboratorio regionale di igiene e profilassi del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 70.000.000 di cui al precedente comma, a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede per L. 68.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 2175 (n. 1 dell'elenco allegato *E*) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1977 e per L. 2.000.000 mediante aumento del cap. 285 della parte entrata dello stesso bilancio.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 285. — Proventi diritti di analisi del laboratorio regionale di igiene e profilassi	L. 2.000.000

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*)	L. 68.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 2955. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi zootecnici	L. 8.000.000
Cap. 7670. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del laboratorio	» 61.000.000
Cap. 7685. — Quote di partecipazione del personale del laboratorio ai proventi dei diritti di analisi	» 1.000.000
Totale	L. 70.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 maggio 1977

ANDRIONE

ALLEGATO *A*

NUOVA PIANTA ORGANICA DEI POSTI DEL LABORATORIO REGIONALE DI IGIENE E PROFILASSI E DELLA SEZIONE ZOOPROFILATTICA.

Reparto - Sezione Qualifiche del personale	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.le
Reparto medico micrografico			
Direttore	1	direttiva	A/2
Coadiutore medico	1	direttiva	A/3
Coadiutore biologo	2	direttiva	A/3
Coadiutore chimico	1	direttiva	A/3
Assistente medico	1	direttiva	A/3
Assistente biologo	1	direttiva	A/3
Assistente chimico	1	direttiva	A/3
Preparatore	3	esecutiva	C/1
Aiuto preparatore	3	esecutiva	C/2
Coadiutore	3	esecutiva	C
Inserviente di laboratorio	4	ausiliaria	S/2
Reparto chimico			
Direttore	1	direttiva	A/2
Coadiutore	1	direttiva	A/3
Assistente	1	direttiva	A/3
Tecnico analista	1	di concetto	B
Aiuto preparatore	1	esecutiva	C/2
Coadiutore	1	esecutiva	C
Inserviente di laboratorio	2	ausiliaria	S/2
Sezione zooprofilattica			
Veterinario direttore	1	direttiva	A/3
Aiuto preparatore	1	esecutiva	C/2
Coadiutore	1	esecutiva	C
Inserviente di laboratorio	2	ausiliaria	S/2

ALLEGATO *B*

TABELLE DI ATTUAZIONE DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO DEL PERSONALE ADDETTO AL LABORATORIO REGIONALE DI IGIENE E PROFILASSI ED ALLA SEZIONE ZOOPROFILATTICA.

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo del personale tecnico-sanitario

Gruppo reg.le	Qualifiche	Numero dei posti	Sviluppo a ruolo aperto	
			Stipendi annui lordi	N. anni
A/2	Direttore	2	6.150.000	dopo 12 anni
			5.450.000	dopo 8 anni
			4.840.000	dopo 4 anni
			4.290.000	iniziale
A/3	Coadiutore medico	1	4.840.000	dopo 14 anni
	Coadiutore biologo	2	4.290.000	dopo 10 anni
	Coadiutore chimico	2	3.800.000	dopo 6 anni
	Assistente medico	1	3.370.000	dopo 2 anni
	Assistente biologo	1	2.990.000	iniziale
	Assistente chimico	2		
	Veterinario direttore	1		

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo del personale tecnico

Gruppo reg.le	Qualifiche	Numero dei posti	Sviluppo a ruolo aperto	
			Stipendi annui lordi	N. anni
B	Tecnico analista .	1	3.800.000	dopo 20 anni
			3.330.000	dopo 16 anni
			2.830.000	dopo 12 anni
			2.450.000	dopo 8 anni
			2.120.000	dopo 4 anni
			1.830.000	iniziale

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo del personale tecnico

Gruppo reg.le	Qualifiche	Numero dei posti	Sviluppo a ruolo aperto	
			Stipendi annui lordi	N. anni
C/1	Preparatore . . .	3	2.790.000	dopo 8 anni
			2.420.000	dopo 4 anni
			2.050.000	iniziale
C/2	Aiuto preparatore	5	2.790.000	dopo 20 anni
	Infermiere professionale prelevatore	1	2.420.000	dopo 16 anni
			2.050.000	dopo 12 anni
			1.770.000	dopo 8 anni
			1.530.000	dopo 4 anni
			1.300.000	iniziale

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo del personale amministrativo

Gruppo reg.le	Qualifiche	Numero dei posti	Sviluppo a ruolo aperto	
			Stipendi annui lordi	N. anni
C	Coadiutore . .	6	2.790.000	dopo 20 anni
			2.420.000	dopo 16 anni
			2.050 000	dopo 12 anni
			1.770.000	dopo 8 anni
			1.530.000	dopo 4 anni
			1.300.000	iniziale

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo del personale tecnico

Gruppo reg.le	Qualifiche	Numero dei posti	Sviluppo a ruolo aperto	
			Stipendi annui lordi	N. anni
S/2	Inserviente di laboratorio	7	2.230.000	dopo 16 anni
			1.890.000	dopo 12 anni
			1.630.000	dopo 8 anni
			1.410.000	dopo 4 anni
			1.220.000	iniziale

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1977, n. 30.

Modificazione dell'art. 10 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, recante costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La lettera *a*) dell'art. 10 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, è sostituita dalla seguente:

a) imprese con non più di 500 dipendenti ed un capitale investito non superiore a L. 8.000.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 maggio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1977, n. 31.

Approvazione di maggiore spesa annua per l'applicazione delle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40 e 12 dicembre 1975, n. 43, concernenti l'assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione delle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40, e 12 dicembre 1975, n. 43, recanti norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili, è approvata la maggiore spesa annua di lire ottanta milioni, a decorrere dall'anno finanziario 1977.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge graverà sul cap. 8420 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977, il cui stanziamento annuo è aumentato a lire quattrocentonovantamilioni a decorrere dal corrente anno, nonché sul corrispondente capitolo di bilancio degli anni successivi.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 8420. — Spese per assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili . L. 80.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti allegato *E*) . . L. 80.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 maggio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1977, n. 32.

Integrazioni alla legge 4 dicembre 1970, n. 34.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'intervento finanziario della Regione nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici, di cui alla legge regionale 4 dicembre 1970, n. 34, è autorizzato anche a favore delle comunità montane della Valle d'Aosta.

Art. 2.

I limiti massimi delle spese ammissibili a contributo, che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 dicembre 1970, n. 34, sono approvati in via preliminare dalla giunta regionale, sono modificati con deliberazione della giunta stessa con la decorrenza e nella stessa misura percentuale degli aggiornamenti della « tariffa professionale degli ingegneri ed architetti », approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143.

Art. 3.

E' autorizzata la liquidazione del saldo del contributo di cui all'art. 4, secondo comma, lettera *b*), della legge regionale 4 dicembre 1970, n. 34, a favore dei comuni che, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12, hanno adottato un programma di fabbricazione.

Il saldo del contributo, di cui al primo comma, sarà liquidato ai comuni che ne hanno titolo non prima della data di adozione del rispettivo piano regolatore generale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 maggio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1977, n. 33.

Interpretazione autentica della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In caso di locali adibiti ad abitazione aventi altezza non uniforme, il limite minimo previsto dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11, deve essere inteso come riferito all'altezza media del locale abitabile.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 maggio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1977, n. 34.

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *maggio* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1977, n. 35.

Aumento del limite di importo dei lavori per i quali non è richiesta la formale procedura del collaudo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti di cui alla legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, e successive modificazioni, il limite di importo dei lavori per i quali non è richiesta la formale procedura del collaudo coincide con il limite di importo oltre il quale è obbligatoria, per chiunque esegua lavori di competenza degli enti pubblici, l'iscrizione al-all'albo nazionale dei costruttori.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 maggio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1977, n. 36.

Concessione di contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Valle d'Aosta può concedere contributi per la costruzione e la sistemazione di piste sciistiche di discesa e di fondo, nonché per la realizzazione di opere di protezione direttamente interessanti le piste medesime.

Art. 2.

I contributi possono essere concessi ad aziende ed enti che comunque assicurino la gestione delle piste di discesa o di fondo oggetto della richiesta.

Le domande relative devono essere presentate all'assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti prima dell'inizio dei lavori e devono essere corredate di:

1) relazione tecnico-descrittiva dei lavori;

2) documentazione fotografica e progetto, quando necessario, per una completa valutazione degli interventi;

3) preventivo di spesa;

4) planimetria della zona interessata dai lavori con loro sommaria indicazione sulla carta;

5) ogni altro elemento utile a valutare la necessità e la importanza dell'intervento.

Il richiedente deve altresì impegnarsi a presentare la documentazione comprovante il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori (licenza edilizia, qualora necessaria; consenso dei proprietari dei terreni; autorizzazione dei servizi forestali e della sovrintendenza regionale alle antichità e belle arti, qualora previste dalle leggi vigenti; benestare dell'ufficio regionale della protezione civile e valanghe).

Art. 3.

L'assessorato al turismo, antichità e belle arti esamina le domande, ne verifica la documentazione e determina la spesa ammissibile, provvedendo nel contempo a richiedere il parere delle singole comunità montane competenti per territorio, le quali devono esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Completata l'istruttoria di cui al precedente comma, le domande non manifestamente inammissibili vengono inoltrate trimestralmente all'esame di una commissione tecnico-consultiva così composta:

un rappresentante delle società funiviarie operanti in Valle d'Aosta, designato da apposita assemblea delle medesime;

un rappresentante dell'Associazione valdostana maestri di sci, specialista nella discesa o nel fondo, a seconda dell'oggetto in discussione;

il dirigente dei servizi forestali regionali o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato permanente;

il dirigente dell'ufficio regionale di urbanistica e tutela del paesaggio o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato permanente;

il direttore dell'ufficio regionale turismo o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato permanente;

l'ingegnere capo dirigente dell'assessorato regionale dei lavori pubblici e direttore dell'ufficio regionale della protezione civile e valanghe o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato permanente.

La predetta commissione è integrata di volta in volta con il sindaco e il presidente dell'azienda autonoma di soggiorno qualora esistente, della località nella quale ricade l'opera oggetto di esame.

La commissione esprime parere su ciascuna delle domande sottoposte e redige la graduatoria di quelle ritenute ammissibili, proponendo altresì le percentuali di intervento.

L'assessore al turismo, antichità e belle arti sottopone le conclusioni della commissione all'esame della giunta regionale, che decide in via definitiva con propria deliberazione, di cui viene data comunicazione alla commissione consiliare per turismo, antichità e belle arti.

Le domande non accolte in tutto o in parte per momentanea insufficienza di fondi sono rimesse all'esame della successiva riunione trimestrale della commissione, in comparazione con le altre domande nel frattempo pervenute.

Art. 4.

L'intervento regionale non può superare la percentuale del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Le somme concesse possono essere erogate anche ratealmente, in relazione all'avanzamento dei lavori. La vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere oggetto di contributo è esercitata dagli uffici dell'assessorato del turismo, antichità e belle arti e dal servizio forestale regionale. La realizzazione di opere difformi da quelle approvate in sede di concessione del contributo può provocare la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente già erogate. Il provvedimento di revoca e di recupero è adottato dalla giunta regionale con deliberazione avente carattere definitivo.

Art 5.

Norma transitoria

Limitatamente all'esercizio finanziario 1977 potranno essere prese in considerazione domande riferentesi a lavori già eseguiti, purchè gli stessi abbiano avuto inizio in data successiva al primo gennaio 1976.

Art. 6.

Per la copertura della spesa derivante dalla applicazione della presente legge, prevista e autorizzata per anni cinque in annue L. 200.000.000 (duecentomilioni), è istituito nel titolo II, sezione IV, categoria III della parte spesa del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 1977 e per gli esercizi finanziari 1978, 1979, 1980, 1981, il cap. 9895: « Contributo per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche ».

Art. 7.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 9895. — Contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche . . . . . . L. 200 000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale, allegato *F*) . . . . L. 200.000.000

Art 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 maggio 1977

ANDRIONE

(6699)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771890)